



Comune di Apollosa

Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

Ordinanza N° 28 del 19.09.2025

OGGETTO: Divieto di accesso e divieto permanente di introdurre, detenere, trasportare e consumare bevande alcoliche nell'area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano del comune di Apollosa, ove è situato il playground pubblico.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Considerato che:

- nell'area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano del comune di Apollosa ove è situato un playground pubblico, vengono segnalati dai residenti, con sempre maggior frequenza, casi di assembramento di persone che consumano alimenti e bevande alcoliche e sostano negli spazi pubblici dando vita ad attività rumorose, turbando la quiete pubblica in orari deputati al riposo;
- con questi fenomeni è aumentato, di pari passo, l'abbandono di rifiuti (per lo più contenitori di vetro e/o plastica atti al consumo di bevande) fuori dagli appositi cestini, pur presenti nell'area, con grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti atti a prevenire, contenere e contrastare il fenomeno descritto al fine di garantire il rispetto del riposo notturno, della sicurezza pubblica e del decoro urbano, alla luce delle numerose segnalazione dei cittadini residenti nell'area;

Sottolineato che :

- in base al Decreto Legge N.14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n.48, si intende per sicurezza urbana “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistici, sociali e culturali, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”,
-

Preso atto della assoluta urgenza di provvedere in merito;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Visti:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

nell'area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano del comune di Apollosa, ove è situato un playground pubblico:

- il **divieto di accesso e permanenza** a chiunque, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di pubblica utilità e di sicurezza, così modulato:
 - Per il periodo Giugno-Settembre dalle ore **22:30** di sera alle ore **06:00** del mattino;
 - Per il periodo Ottobre-Maggio dalle ore **21:30** di sera alle ore **06:30** del mattino;
- il **divieto di consumare, detenere e trasportare bevande alcoliche.**

CON L'AVVERTENZA

- che chiunque trasgredisca la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta di un terzo);
- l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'allontanamento del trasgressore in forza degli articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dandone informativa all'Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni;

In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici);

Che la presente Ordinanza, per tutti gli adempimenti di propria competenza venga trasmessa:

- All'Ufficio dei Vigili Urbani – Sede;
- Alla Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio competente per territorio – tbn24880@pec.carabinieri.it;

Che, gli organi di Polizia siano incaricati dell'esecuzione e vigilanza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 19.09.2025

IL SINDACO

Daniilo Larente